



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI BRESCIA, COMUNE DI BRESCIA, ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI, ASSOCIAZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI "G.B. VIGHENZI" E CONFCOOPERATIVE BRESCIA PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' O SVANTAGGIATE.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- gli enti indicati in oggetto condividono che le Istituzioni Pubbliche e le Cooperative sociali possono assumere, nel settore delle politiche del lavoro, insieme ad altri soggetti, un ruolo importante per la costruzione di un modello di welfare che sappia dare risposte innovative ai crescenti bisogni dei cittadini;
- i suddetti enti ritengono importante addivenire alla condivisione di un protocollo di intesa, che intende promuovere e sviluppare l'utilizzo di "buone pratiche" da adottare nella disciplina degli affidamenti pubblici per promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti disabili e svantaggiati da parte delle Istituzioni Pubbliche qui rappresentate;
- il D. Lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti pubblici", all'art. 30 sancisce che, in materia di affidamento di appalti pubblici, il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice stesso, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali e prevede che le stazioni appaltanti possano pretendere, nei capitolati di gara, condizioni particolari per lo svolgimento dei contratti ispirate ad esigenze sociali. Inoltre, all'art. 95, del medesimo Decreto, è previsto che le stazioni appaltanti possano valutare gli aspetti qualitativi delle offerte sottoposte loro dagli operatori economici, anche declinati secondo caratteristiche di tipo sociale.
- il medesimo D. Lgs. 50/2016 prevede, all'art. 112, che "fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati".
- l'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 prosegue specificando che "ai sensi del presente articolo si

considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni”.

- l'art. 100 del D. Lgs. 50/2016 recita, altresì, che “Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari”;

Richiamata, inoltre, la legge della Regione Lombardia n. 36/2015, “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia”, in particolare:

- l'art. 9, comma 1, il quale stabilisce che “La Regione, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla L. 68/1999, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati come previsti dalla L. 381/1991 e dei soggetti deboli previsti dal regolamento UE n. 651/2014, così come ai commi 2 e 6 del medesimo articolo dà indicazione alla Regione ed agli Enti locali di destinare alla spesa per i contratti di cui al comma 1, una percentuale di almeno il cinque per cento dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto, a società cooperative che inseriscono persone svantaggiate nel mercato del lavoro;
- l'art. 7, c. 2, il quale recita che “si considerano soggetti deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”(...);

Visto l'allegato schema di protocollo di intesa per l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dott. Fabio De Marco, Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Area Vasta;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

Decreta

1. Di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, l'Associazione dei Comuni Bresciani, l'Associazione dei Segretari Comunali “G.B. Vighenzi” e Confcooperative Brescia per l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che lo stesso impegna l'Amministrazione provinciale per tutta la durata del mandato amministrativo del Presidente, fatta salva la possibilità di proroga, modifica ed adeguamento.

Brescia, li 08-03-2019

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI BRESCIA
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI
ASSOCIAZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI "G.B. VIGHENZI"
CONFCOOPERATIVE BRESCIA

**Per l'integrazione sociale e professionale delle persone
con disabilità o svantaggiate**

Il giorno del mese didell'anno 2019, presso la sede della Provincia di Brescia, in via/Piazza N. ...

Sono presenti:

- a. Provincia di Brescia, con sede in, via, rappresentata dal Sig., in qualità di
- b. Comune di Brescia, con sede in, via, rappresentata dal Sig., in qualità di
- c. Associazione dei Comuni Bresciani, con sede in, via, rappresentata dal Sig., in qualità di
- d. Associazione dei Segretari Comunali "G.B. Vighenzi", con sede in, via, rappresentata dalla Sig.ra, in qualità di
- e. Confcooperative Brescia, con sede in, via, rappresentata dal Sig., in qualità di

PREMESSO CHE

Gli enti coinvolti condividono che le Istituzioni Pubbliche e le Cooperative sociali possono assumere, nel settore delle politiche del lavoro, insieme ad altri soggetti, un ruolo importante per la costruzione di un modello di welfare che sappia dare risposte innovative ai crescenti bisogni dei cittadini.

Le parti condividono che il presente protocollo, esito di un'approfondita fase elaborativa cui hanno partecipato con metodo concertativo i soggetti firmatari, intende promuovere e sviluppare l'utilizzo di "buone pratiche" da adottare nella disciplina degli affidamenti pubblici per promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti disabili e svantaggiati da parte delle Istituzioni Pubbliche qui rappresentate.

Il D. Lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti pubblici", all'art. 30 sancisce che, in materia di affidamento di appalti pubblici, il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice stesso, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali e prevede che le stazioni appaltanti possano pretendere, nei capitolati di gara, condizioni particolari per lo svolgimento dei contratti ispirate ad esigenze sociali. Inoltre, all'art. 95, del medesimo Decreto, è previsto che le stazioni appaltanti possano valutare gli aspetti qualitativi delle offerte sottoposte loro dagli operatori economici, anche declinati secondo caratteristiche di tipo sociale.

Il medesimo D. Lgs. 50/2016 prevede, all'art. 112, che "fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati".

L'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 prosegue specificando che "ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni".

L'art. 100 del D. Lgs. 50/2016 recita, altresì, che "Le stazioni appaltanti **possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto**, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onere. **Dette condizioni**

possono attere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari".

La legge della Regione Lombardia n. 36/2015, "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia":

- all'art. 9, comma 1, stabilisce che "La Regione, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla L. 68/1999, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati come previsti dalla L. 381/1991 e dei soggetti deboli previsti dal regolamento UE n. 651/2014, così come ai commi 2 e 6 del medesimo articolo dà indicazione alla Regione ed agli Enti locali di destinare alla spesa per i contratti di cui al comma 1, una percentuale di **almeno il cinque per cento** dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto, a società cooperative che inseriscono persone svantaggiate nel mercato del lavoro.
- L'art. 7, c. 2, recita che "si considerano soggetti deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)"(...).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Principi

1. I soggetti firmatari del presente protocollo condividono un'idea di sviluppo economico e sociale che contempla la centralità delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro per l'attuazione dei diritti di cittadinanza e per la piena integrazione lavorativa e sociale di tutte le categorie di lavoratori, inclusi i soggetti disabili e svantaggiati così come individuati dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Art. 2 – Oggetto

1. Le parti pubbliche che sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa si impegnano, accanto ad altri strumenti di politica attiva del lavoro, all'utilizzo degli appalti riservati, anche per importi sopra soglia comunitaria (ex art. 112, D. Lgs. 50/2016), ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

2. Gli enti pubblici sottoscrittori si impegnano, inoltre, a garantire direttamente o a favorire presso i propri associati la riserva di una quota significativa dell'importo degli appalti all'incentivazione degli inserimenti lavorativi di persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 3 – Strumenti

1. Per la realizzazione della presente intesa e in particolare per il perseguimento dei fini di tutela dell'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, ferma restando la piena autonomia e responsabilità delle stazioni appaltanti nell'elaborazione e nella definizione delle strategie di gara, del rispetto dei tempi e del mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, sono individuati i seguenti strumenti operativi, che costituiscono linee di indirizzo, allegati al presente Protocollo:

a. **Schema di Determina a contrarre della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.**

Redatta ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Tale determina consegue all'atto di programmazione biennale per acquisto di beni/servizi di cui all'art. 21, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

b. **Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).**

Riporta le informazioni sulla procedura d'appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, le informazioni riguardanti l'operatore economico, i motivi di esclusione ed i criteri di selezione dei partecipanti

c. Schemi di disciplinare di gara.

Procedura aperta e riservata per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con la clausola che prevede l'inserimento di persone svantaggiate. Si propongono due tipologie di schemi di disciplinare, con pesi variabili dei criteri tecnici, inclusi quelli sociali, ed economici che compongono il punteggio massimo assegnabile pari a 100, rispettivamente proporzionati per 80 punti per la parte tecnica e 20 punti per la parte economica, nonché 70 punti per la parte tecnica e 30 punti per la parte economica.

d. Modelli per la presentazione dell'offerta tecnica

Allegato al disciplinare di gara, contiene informazioni riguardanti le modalità di partecipazione, singola o aggregata, dell'operatore economico e lo schema per la descrizione progettuale, con particolare riferimento ai parametri quantitativi e on/off, della parte tecnica e sociale del servizio oggetto d'appalto, rispettivamente proporzionati per 80 punti per la parte tecnica e 20 punti per la parte economica, nonché 70 punti per la parte tecnica e 30 punti per la parte economica.

e. Protocollo Sociale Operativo.

Allegato al capitolato speciale d'appalto, costituisce di fatto il capitolato speciale relativo alla parte sociale dell'appalto. Descrive, infatti, l'oggetto, i beneficiari e le finalità dell'inserimento lavorativo, gli adempimenti in capo all'operatore economico, i requisiti richiesti per il progetto personalizzato di inserimento lavorativo, i servizi di supporto e le procedure esecutive, le modalità di predisposizione del piano di gestione delle emergenze. Elenca inoltre le figure professionali, i titoli e le relative prestazioni richieste per il personale, le metodologie di collaborazione con gli Uffici delle stazioni appaltanti e con i servizi sociali, gli adempimenti rendicontativi e le modalità di monitoraggio dell'inserimento lavorativo, i controlli e le penali, l'individuazione dei referenti delle parti e gli obblighi di riservatezza.

f. Manuale Operativo.

Allegato al presente costituisce un vademecum che esemplifica i principali passaggi logico – procedurali da seguire per l'indizione, gestione e controllo di una procedura bandita per il perseguimento delle finalità di promozione e tutela dell'inserimento lavorativo ex art. 112 D.Lgs 50/2016.

Art. 4 – Tavolo di coordinamento

I soggetti sottoscrittori, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi del presente Protocollo d'intesa, confermano l'istituzionalizzazione di un "Tavolo di coordinamento" composto dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, con funzione di elaborare proposte e procedure specifiche, promuovere e monitorare le attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate.

Art. 5 – Norma di chiusura

1. Il presente Protocollo d'intesa impegnerà gli enti che lo sottoscrivono solo dopo l'approvazione degli organi competenti e per la durata dagli stessi definita.
2. Qualora vi sia la necessità di apportarvi modifiche, anche su richiesta di uno o più soggetti firmatari, queste sono adottate con le stesse modalità necessarie per la stipula del Protocollo d'intesa.

Provincia di Brescia

FIRMA

Comune di Brescia

FIRMA

Associazione dei Comuni Bresciani

FIRMA

Associazione dei Segretari Comunali "G.B. Vighenzi"

FIRMA

Confcooperative Brescia

FIRMA